

POLIZZA DI ASSICURAZIONE FINE ART



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Piazza del Comune n. 8
26100 Cremona

Codice Fiscale 00297960197

CODICE CIG: Z7C33A175A

Sommario

SCHEDA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI.....	4
Art. 1 – Dichiarazione del Contraente.....	8
Art. 2 – Calcolo del premio.....	8
PREMESSA.....	8
SEZIONE 1 DEFINIZIONI.....	9
Art. 1 – Definizioni.....	9
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	10
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	10
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori.....	10
Art. 3 – Durata del contratto.....	11
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio.....	11
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	12
Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	12
Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione.....	12
Art. 8 - Forma delle comunicazioni.....	13
Art. 9 – Oneri fiscali.....	13
Art. 10 – Foro competente.....	13
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.....	13
Art. 12- Interpretazione del contratto.....	13
Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società.....	13
Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta.....	13
Art. 15 – Estensione territoriale.....	13
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio.....	13
Art. 17 – Clausola Broker.....	14
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.....	14
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	14
SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.....	14
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione.....	14
Art. 2 – Beni assicurati.....	15
Art. 3 – Valorizzazione beni di Terzi.....	16
Art. 4 - Rischi esclusi.....	16
Art. 5 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	18

<u>Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 7 - Oggetti d’arte acquisiti/alienati in via permanente durante il periodo di copertura.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 8 – Variazione temporanea della Somma Assicurata (Fluttuazioni).....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 9 - Garanzia trasporto beni assicurati.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 10 – Difetto, vizio e/o insufficiente imballaggio.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 11 - Rottura accidentale di beni fragili.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 12 – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 13 – Furto e Rapina.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 14 - Furto con destrezza.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 15– Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 16 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 17 – Rischio guerra.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 18 – Terremoto.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 19 – Inondazioni e alluvioni.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 20 – Dolo e colpa grave.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 21 – Variazioni climatiche.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 22 – Beni all’aperto.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 23 - Onorari periti.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 24 - Parificazione ai danni da incendio.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 25 - Spese di rimozione macerie.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 26 – Rinuncia alla rivalsa.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 27 - Indennizzo supplementare.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 28 – No claims bonus.....</u>	<u>24</u>
<u>SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 2 – spese per interventi conservativi.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 4 – Mandato dei periti.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 5 – Operazioni peritali.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 7 – Assicurazione parziale.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 8 – Limite massimo dell’indennizzo.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 9 – Pagamento dell’indennizzo.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 10 – Anticipo indennizzi.....</u>	<u>27</u>

[Art. 11 – Recuperi.....27](#)

[Clausole vessatorie.....28](#)

SCHEMA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI

SEZIONE 1 – QUADRERIA E ALTRE OPERE DIVERSE DAGLI STRUMENTI MUSICALI	€ 68.733.533,32
---	------------------------

SEZIONE 2 – STRUMENTI MUSICALI	€ 2.442.000,00
---------------------------------------	-----------------------

TOTALE SOMME ASSICURATE SEZIONE 1 + SEZIONE 2	€ 71.175.533,32
--	------------------------

Sezione 1 Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali UBICAZIONE A	MUSEO CIVICO ALA PONZONE – Palazzo Affaitati Via Ugolani Dati n. 4 - Cremona	
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE “STIMA ACCETTATA” (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA) ELENCO OPERE – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	Museo Civico Ala Ponzone	€ 47.681.192,70
	Museo Ponchielliano (Paderno Ponchielli CR)	€ 8.500,00
	TOTALE	€ 47.689.692,7
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui sopra) VALORIZZAZIONE “VALORE DICHIARATO”	€ 6.608.340,00	
TOTALE	€ 54.298.032,70	

Sezione 1 Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali UBICAZIONE B	MUSEO DI STORIA NATURALE - Palazzo Affaitati Via Ugolani Dati n. 4 - Cremona	
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE “STIMA ACCETTATA” (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA)	€ 0	

ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui sopra) VALORIZZAZIONE "VALORE DICHIARATO" ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	€ 650.000,00
TOTALE	€ 650.000,00

Sezione 1 Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali UBICAZIONE C	MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA " IL CAMBONINO VECCHIO" Viale Cambonino n. 22 - Cremona
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE "STIMA ACCETTATA" (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA) ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	€ 485,00
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui sopra) VALORIZZAZIONE "VALORE DICHIARATO" ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	€ 540.270,00
TOTALE	€ 540.755,00

Sezione 1 Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali UBICAZIONE D	PALAZZO DEL COMUNE P.zza del Comune n. 8 - Cremona
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE "STIMA ACCETTATA" (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA) ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	€ 404.745,62
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui	€ 3.740.000,00

sopra) VALORIZZAZIONE “VALORE DICHIARATO” ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
TOTALE	€ 4.144.745,62

Sezione 1 Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali UBICAZIONE E	MUSEO ARCHEOLOGICO E DEPOSITI <input type="checkbox"/> Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona <input type="checkbox"/> Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona <input type="checkbox"/> Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona										
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti										
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE “STIMA ACCETTATA” (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA) ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	<table border="1"> <tr> <td>Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona</td> <td>€ 2.250.000,00</td> </tr> <tr> <td>Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona</td> <td>€ 2.960.000,00</td> </tr> <tr> <td>Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona</td> <td>€ 2.360.000,00</td> </tr> <tr> <td>Museo Archeologico di Piadena</td> <td>€ 34.167,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 7.604.167,00</td> </tr> </table>	Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona	€ 2.250.000,00	Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona	€ 2.960.000,00	Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona	€ 2.360.000,00	Museo Archeologico di Piadena	€ 34.167,00	TOTALE	€ 7.604.167,00
Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona	€ 2.250.000,00										
Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona	€ 2.960.000,00										
Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona	€ 2.360.000,00										
Museo Archeologico di Piadena	€ 34.167,00										
TOTALE	€ 7.604.167,00										
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui sopra) VALORIZZAZIONE “VALORE DICHIARATO” ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	<table border="1"> <tr> <td>Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona</td> <td>€ 215.833,00</td> </tr> <tr> <td>Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona</td> <td>€ 480.000,00</td> </tr> <tr> <td>Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Museo Archeologico di Piadena</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 695.833,00</td> </tr> </table>	Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona	€ 215.833,00	Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona	€ 480.000,00	Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona	€ 0	Museo Archeologico di Piadena	€ 0	TOTALE	€ 695.833,00
Museo Civico Ala Ponzone Via Ugolani Dati n. 4 Cremona	€ 215.833,00										
Basilica di S. Lorenzo Via S. Lorenzo Cremona	€ 480.000,00										
Scuola Media Anna Frank Via Cattapane n. 4 Cremona	€ 0										
Museo Archeologico di Piadena	€ 0										
TOTALE	€ 695.833,00										
TOTALE	€ 8.300.000,00										

Sezione 1 UBICAZIONE F	CENTRO CULTURALE S. MARIA DELLA PIETA’ Via Giovanni XXIII - Cremona
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti
VALORIZZAZIONE “STIMA ACCETTATA” (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA)	Sede espositiva mostre temporanee VALORE ASSICURATO € 1.000.000,00 relativamente a opere d’arte già assicurate presso altre ubicazioni indicate in polizza

Sezione 1 UBICAZIONE G	OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE Via degli Alfani, 78 - Firenze
BENI ASSICURATI DEPOSITATI PER RESTAURO	Tavola del Mansueti
VALORIZZAZIONE “VALORE DICHIARATO”	€ 500.000,00
TOTALE	€ 500.000,00

Sezione 1 Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali UBICAZIONE H	PALAZZO SOLDI - DEPOSITO Via Palestro n. 21 - Cremona	
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
VALORIZZAZIONE DELLE OPERE DEPOSITATE: Fermo quanto previsto all’art. 3 della Sezione 3 “Valorizzazione beni di terzi” il deposito potrà contenere sia opere stimate (assicurate con stima accettata) che opere non stimate (assicurate con valore dichiarato)	€ 300.000,00	
TOTALE	€ 500.000,00 MASSIMALE DI DEPOSITO	

Sezione 2 “Strumenti Musicali” UBICAZIONE I	MUSEO STRADIVARI DEPOSITO – Palazzo Affaitati Via Ugolani Dati n. 4 - Cremona	
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT – che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE “STIMA ACCETTATA” (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA) ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	€ 0	
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui sopra) VALORIZZAZIONE “VALORE DICHIARATO” ELENCO OPERE - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	€ 119.000,00	
TOTALE	€ 119.000,00	

Sezione 2 “Strumenti Musicali” UBICAZIONE L	LE STANZE PER LA MUSICA – Palazzo Affaitati Via Ugolani Dati n. 4 - Cremona	
SISTEMI DI CHIUSURA E SORVEGLIANZA	FACILITY REPORT - che forma parte integrante del contratto a mani delle parti	
PARTITA 1 - BENI ASSICURATI VALORIZZAZIONE “STIMA ACCETTATA” (NOTA: SOLO CON ELENCO OPERE E VALORIZZAZIONE PER CIASCUNA OPERA) ELENCO OPERE - che forma parte integrante del	€ 2.323.000,00	

contratto a mani delle parti	
PARTITA 2 - BENI ASSICURATI IN FORMA COMPLESSIVA (esclusi i beni facenti parte della partita 1 di cui sopra) VALORIZZAZIONE "VALORE DICHIARATO"	=
TOTALE	€ 2.323.000,00

Art. 1 – Dichiarazione del Contraente

Il Contraente dichiara che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n. 53 del 28/02/1983.

Art. 2 – Calcolo del premio

	SEZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO	PREMIO
1	QUADRERIA E ALTRE OPERE DIVERSE DAGLI STRUMENTI MUSICALI Compresa UBICAZIONE F PER MOSTRE TEMPORANEE di opere già assicurate (massimale € 1.000.000,00 per mostre opere già assicurate)	€ 68.733.533,32		€
2	STRUMENTI MUSICALI	€ 2.442.000,00		€
	TOTALE	€ 71.175.533,32		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

PREMESSE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

La presente polizza sostituisce la polizza n. IT00020216SP18A.

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Beni assicurati	oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico, di proprietà del Contraente o di proprietà di Terzi ma nella disponibilità del Contraente a qualunque titolo. A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano, tra i beni assicurati: <input type="checkbox"/> disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie; <input type="checkbox"/> bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere; <input type="checkbox"/> libri rari, manoscritti, miniature, biblioteche e collezioni librarie in genere; <input type="checkbox"/> tessuti pregiati, costumi, cuoi, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; <input type="checkbox"/> porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; <input type="checkbox"/> monete, gioielli, numismatica storica ed antica; <input type="checkbox"/> strumenti musicali e relative custodie; <input type="checkbox"/> mobili; <input type="checkbox"/> armi, armature, stendardi e vessilli; <input type="checkbox"/> reperti archeologici, fossili, minerali, scheletri, campioni geologici, animali <input type="checkbox"/> collezioni preistoriche ed etnografiche; collezioni botaniche; collezioni zoologiche, entomologiche e malacologiche; collezioni paleontologiche e geologiche; <input type="checkbox"/> modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; <input type="checkbox"/> prototipi; attrezzature da laboratorio, pezzi unici od originali.
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione: "Comune di Cremona - Settore Cultura, Musei e City Branding"
Custodia di strumenti musicali	il contenitore appositamente predisposto per il trasporto degli stessi o per riporli.

Danni consequenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Deprezzamento	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Enti all'aperto	Opere e oggetti d'arte che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto
Facility Report	Documento tecnico che descrive le caratteristiche di una sede espositiva e/o di deposito in cui sono esposte le condizioni espositive e/o di deposito e le installazioni di sicurezza (sistemi antincendio, antintrusione, valori termoclimatici, ecc.)
Franchigia	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Incombustibilità	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato.
Società	l'impresa di Assicurazione
Stima accettata	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
Ubicazioni	Tutte le costruzioni di proprietà del Contraente o di Terzi contenenti le opere assicurate
Valore commerciale /prezzo di mercato	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
Valore dichiarato	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il

Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinarie.

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2022 senza tacito rinnovo. La scadenza annuale si intende fissata al 31 dicembre di ogni anno.

E' facoltà del Contraente richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio (31.12.2021 – 31.12.2022) venga versata entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà conteggiato alla fine di ogni periodo assicurativo come disciplinato agli articoli n. 7 "Oggetti d'arte acquisiti in via permanente durante il periodo di copertura" e n. 8 "Variazione temporanea della Somma Assicurata (Fluttuazioni)" della Sezione 3 Condizioni Particolari di Assicurazione

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, così come quelle relative all'adeguamento del premio, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente delle apposite appendici ritenute corrette emesse dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Ferme le esenzioni già previste all'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

6.2) Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del contratto", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le Parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.

6.3) Recesso a seguito di sinistro

Tale condizione non si applica al presente contratto.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per

l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.

2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;

3. La Società, in caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio".

Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12- Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Il Contraente deve adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto con eccezione di quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dal Contraente.

Art. 15 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 17 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi ma nella disponibilità del Contrente/Assicurato, causati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1900 e 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 – Beni assicurati

Sono assicurati gli oggetti d'arte ricompresi nelle seguenti Sezioni:

- Sezione 1 “Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali”;
- Sezione 2 “Strumenti Musicali”

di cui alla Scheda Ubicazioni e beni assicurati, in gestione al “Comune di Cremona - Settore Cultura, Musei e City Branding”.

Sono altresì assicurati i beni di terzi, per i quali esista, da parte del Contrente un interesse ad assicurare e/o gravi sullo stesso un obbligo alla copertura assicurativa anche in virtù di impegni assunti nei confronti dei Terzi proprietari/prestatori.

In particolare, si precisa che sono assicurati i beni temporaneamente acquisiti dal Contraente, come disciplinato all' Art. 7 – Variazione temporanea della Somma Assicurata (Fluttuazioni).

Limitatamente agli strumenti musicali si precisa che, quando gli stessi si trovano in esposizione nella sede museale e/o presso mostre, fiere, esposizioni ecc. sono riposti in teche chiuse.

Tale obbligo non sussiste quando gli strumenti sono conservati nei locali di deposito (ubicazione MUSEO STRADIVARI DEPOSITO) e quando sono formalmente affidati dal Contraente a soggetti Terzi per concerti, esibizioni e relative prove, restauri.

Le cornici dei dipinti, quando non siano valorizzate a parte, si intendono ricomprese nel valore assegnato al dipinto in quanto corredo dello stesso.

Le custodie degli strumenti musicali saranno comprese in polizza quando abbiano carattere storico artistico e siano state valorizzate.

I beni assicurati posso trovarsi:

presso le ubicazioni indicate in polizza nella “**Scheda Ubicazioni e beni assicurati**” fino ad un limite massimo, per ogni ubicazione, in eccedenza a quanto già assicurato, di € 2.000.000,00.

presso laboratori di restauro e cornici fino alla concorrenza di € 500.000,00.

Per la presente estensione, limitatamente ai danni da furto la copertura assicurativa è operante a condizione che i locali siano in muratura e siano difesi da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno, siano protette da valide inferiate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq o da imposte e serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni;

COMUNE DI CREMONA – POLIZZA FINE ART N.

- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere controllato almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e affidabilità.

Sono esclusi i danni da furto commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche o inferiate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

presso altre sedi o ubicazioni non indicate in polizza con i seguenti sottolimiti:

Sedi o ubicazioni presenti sul territorio del Comune o della provincia di Cremona anche durante mostre o fiere, manifestazioni, esposizioni e, relativamente agli strumenti musicali, concerti, esibizioni e relative prove	fino al limite massimo, per ogni ubicazione, di: <input type="checkbox"/> € 1.000.000,00 per le opere facenti parte della Sezione "Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali" ubicate presso la Prefettura, la Questura o il Tribunale di Cremona; <input type="checkbox"/> € 770.000,00 per le opere facenti parte della Sezione "Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali"; <input type="checkbox"/> € 770.000,00 per le opere facenti parte della Sezione "Strumenti Musicali".
---	--

Sedi o ubicazioni non indicate in polizza, presenti in Italia compreso il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino anche durante mostre o fiere, manifestazioni, esposizioni e, relativamente agli strumenti musicali, concerti, esibizioni e relative prove	fino al limite massimo, per ogni ubicazione, di: <input type="checkbox"/> € 250.000,00 per le opere facenti parte della Sezione "Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali"; <input type="checkbox"/> € 250.000,00 per le opere facenti parte della Sezione "Strumenti Musicali".
--	--

Limitatamente alla garanzia furto, la copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali siano in muratura e siano difesi da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno, siano protette da valide inferiate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq o da imposte e serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni;
- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere controllato almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e affidabilità.

Sono esclusi i danni da furto commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche o inferiate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

Art. 3 – Valorizzazione beni di Terzi

Si conviene tra le Parti che il valore attribuito ai beni di proprietà di Terzi inclusi a qualsiasi titolo in polizza si intende assicurato a stima accettata.

Art. 4 - Rischi esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) i danni causati dalla continua esposizione al gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni causati da funghi, batteri, parassiti e roditori in genere;
- e) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di riparazione, restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) e/o di indagini chimiche, fisiche o biologiche, effettuata da personale non specializzato ovvero con metodologie non idonee.
Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
- f) i danni subiti dai beni posti all'aperto salvo quanto espressamente ricompreso;
- g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
- h) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali;
- j) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
- k) i danni causati da o conseguenti a truffe;
- l) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
- m) i danni direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:
 - guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
 - guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
 - confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o da un'autorità pubblica;
 - scioperi, sommosse o tumulti popolari.
- n) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- p) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;

q) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;

r) i danni verificatisi in occasione di trasporti (salvo quanto espressamente incluso);

s) limitatamente agli strumenti musicali i danni da rottura di corde, ance, plettri, pelli;

t) perdite e/o danni e/o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da: guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico oppure uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.

Nel caso in cui la presente polizza assicuri rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, quanto previsto al primo capoverso non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.

Il primo capoverso, inoltre, non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un attacco informatico mirato (inteso come uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o i suoi beni). L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.

Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.

Clausola completa JS2019-005 del 22 novembre 2019 "Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write Back" allegata alla polizza.

Art. 5 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo, per la durata del presente contratto, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei beni assicurati (salvo il caso fortuito o circostanza di forza maggiore) e di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui dispone e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.

Ciò premesso, la garanzia è operante a condizione che, al di fuori dell'orario di apertura o di presenza del personale, siano operanti le protezioni descritte nei facility reports relativi a ciascuna ubicazione.

Si conviene tuttavia che la chiusura di persiane, tapparelle, ante e scuri, non è obbligatoria durante le chiusure diurne che non superino le due ore.

Art. 7 - Oggetti d'arte acquisiti/alienati in via permanente durante il periodo di copertura

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente di nuovi oggetti d'arte ad incremento del patrimonio artistico di competenza del "Comune di Cremona - Settore Cultura, Musei e City Branding" che ha in gestione la presente polizza, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti.

Il Contraente si impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti/riduzioni verificatisi verranno sommati/detratti agli/dagli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa.

Il Contraente si impegna, nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - regolazione premio", a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni di beni da parte del Contraente tale regola troverà applicazione sul valore relativo ai beni alienati con applicazione del 50% del premio imponibile sulle riduzioni di valore relativi al periodo assicurativo trascorso e al 100% del tasso imponibile per il nuovo periodo.

Art. 8 – Variazione temporanea della Somma Assicurata (Fluttuazioni)

Nell'arco dell'annualità assicurativa il Contraente/Assicurato darà comunicazione mensile delle fluttuazioni della somma assicurata causata da prestiti temporanei di opere che potranno anche essere oggetto di esposizioni, mostre, fiere o esibizioni mediante le seguenti disposizioni:

- ciascun periodo mensile decorre dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno di ogni mese precedente e termina alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese successivo;
- la comunicazione dovrà essere inoltrata per il tramite del Broker, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni mese.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base del seguente conteggio:

ad ogni variazione in aumento (entrata di beni) o diminuzione (uscita di beni) verrà applicato il tasso di polizza per i giorni effettivi di inclusione e/o esclusione (in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta).

Si precisa che per i beni oggetto di prestito o comodato di durata superiore all'anno, è facoltà del Contraente provvedere all'inclusione degli stessi nelle somme assicurate di cui alla Scheda "Ubicazioni e beni assicurati", ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 "Oggetti d'arte acquisiti /alienati in via permanente durante il periodo di copertura".

In assenza di comunicazione di esercizio della facoltà sopra descritta, tali prestiti dovranno essere notificati nella comunicazione di fluttuazione mensile di cui all'art. 7 "Variazione temporanea della Somma Assicurata (Fluttuazioni)"

Art. 9 - Garanzia trasporto beni assicurati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 "Esclusioni" si conviene di assicurare il rischio trasporti, comprese le operazioni di movimentazione, imballaggio e riposizionamento, i beni assicurati in polizza e/o i beni di Terzi (ad esempio oggetto di prestito per mostre/esposizioni ecc) come segue:

fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei beni assicurati in polizza effettuati nell'ambito del territorio del comune e della provincia di Cremona;

fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei beni assicurati in polizza effettuati nell'ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

La garanzia è operante per i trasporti effettuati esclusivamente da personale del Contraente e/o da ditte Specializzate del trasporto di oggetti d'arte formalmente incaricate, ed è valida alle seguenti condizioni:

- gli oggetti d'arte devono essere richiusi in custodie adeguate alla loro natura e/o essere imballati a regola d'arte in considerazione della natura del trasporto e della tipologia di oggetto da trasportare;
- il personale incaricato del trasporto non deve avere minorazioni fisiche tali da renderlo inadatto al servizio e deve essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli 80 anni e deve essere munito di telefono cellulare.

Si conviene inoltre che:

Se i beni sono movimentati A MANO le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:

◊ il furto o il danno accidentale, anche in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;

◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto tiene a mano l'oggetto;

◊ il furto strappando di mano o di dosso alla persona l'oggetto medesimo;

◊la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

Se i beni sono movimentati e/o trasportati CON VEICOLI la garanzia opera purché siano rispettate le seguenti condizioni:

TRASPORTO SU STRADA: devono essere utilizzati esclusivamente veicoli furgonati (non sono ammessi veicoli con strutture telonate), muniti di porte e sportelli di accesso bloccati da sistema di chiusura, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall'esterno e a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;

TRASPORTO A MEZZO BARCHE/MOTOSCAFI (solo per la città di Venezia): gli oggetti dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). A bordo natante deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare e il natante/imbarcazione utilizzata per il trasporto dovrà essere condotta da personale dipendente del Contraente o della Ditta Specializzata incaricata per il trasporto o comunque sotto la loro supervisione.

Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli/natanti siano lasciati incustoditi.

TRASPORTO A MEZZO FERROVIA: il trasporto deve essere effettuato utilizzando vagoni chiusi dotati di serrature di sicurezza e costantemente vigilati;

TRASPORTO A MEZZO NAVE: sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti. Ferme le prescrizioni previste per il trasporto su strada, per il viaggio marittimo è escluso l'obbligo di vigilanza continua del veicolo tuttavia, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

TRASPORTO A MEZZO AEREO: gli oggetti assicurati devono essere caricati in cabine o stive climatizzate e pressurizzate o imballati in casse climatizzate. Le opere trasportate devono essere costantemente scortate da un incaricato della Contraente e/o della Ditta specializzata per il trasporto durante il loro trasferimento nella zona aeroportuale e fino al termine delle operazioni di carico sull'aereo e di scarico dall'aereo.

Per singoli trasporti di valore superiore ai limiti sopra indicati o effettuati in ambiti territoriali non compresi, e/o in caso di trasporti effettuati con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo la copertura del rischio dovrà essere concordata di volta in volta tra le Parti.

Art. 10 – Difetto, vizio e/o insufficiente imballaggio

La garanzia comprende i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio nonché eventuali danni occorsi ai beni assicurati derivanti da difetto, vizio o insufficiente imballaggio, purché tali operazioni siano effettuate da personale dipendente del Contraente/Assicurato o da ditte specializzate.

Art. 11 - Rottura accidentale di beni fragili

Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, gli oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l'assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.

La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:

- la pulizia ordinaria;
- l'esame dei beni;
- il riordino dei beni;

purché tali operazioni siano espletate da personale specializzato.

Art. 12 – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e

ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.

Art. 13 – Furto e Rapina

La garanzia comprende i casi di furto e rapina, anche se iniziata all'esterno, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate è difesa – se non diversamente convenuto - da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- A) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- B) finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferiate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
- C) Impianto di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee. L'impianto di allarme deve essere controllato, almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e l'affidabilità.

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo:

- non esista o non sia operante almeno uno dei mezzi di protezione e chiusura sopra indicati;

oppure

- il furto sia commesso attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferiate senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni subiti dai beni assicurati nell'esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati.

Sono assicurati i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro.

Art. 14 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista un sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 15- Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera i) la garanzia è estesa:

al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme.

Il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.

al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato sempreché l'autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

In entrambi i casi il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.

Art. 16 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera o) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per perdite e danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi a seguito di usurpazione di pubblici poteri, scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, a seguito di tumulti o sommosse civili, compiuti per motivi politici o terroristici, compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Art. 17 – Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 "Rischi esclusi" lettera o) sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, durante il trasporto con qualsiasi veicolo, a causa di:

- a) Guerra (anche non dichiarata), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) Ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Sono esclusi i danni da:

- a) Impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dal nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) Atti o omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) Mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) Contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini della lettera b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e /o assicurazioni.

Si precisa infine che sono in ogni caso compresi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, se l'Assicurato prova che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 18 – Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera q) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Art. 19 – Inondazioni e alluvioni

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 “Rischi esclusi” lettera r) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati :

- ad enti mobili all'aperto;
- agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento. L'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 20 – Dolo e colpa grave

Sono assicurati, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato sono legalmente responsabili, nonché il dolo e la colpa grave dei la colpa grave degli incaricati della sorveglianza.

Art. 21 – Variazioni climatiche

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 “Rischi esclusi” lettera a) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni e le perdite derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

Art. 22 – Beni all'aperto

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 “Rischi esclusi” lettera f) l'assicurazione è estesa agli oggetti d'arte collocati all'aperto nell'ambito del giardino, parco, terreno di pertinenza delle ubicazioni assicurate, completamente recintati, il cui accesso è munito di cancellate bloccate da idonei congegni di chiusura.

Art. 23 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro.

Art. 24 - Parificazione ai danni da incendio

Sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni oggetto della presente polizza.

Art. 25 - Spese di rimozione macerie

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 150.000,00 per sinistro.

Art. 26 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C., salvo il caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato (entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza) nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e dei loro dipendenti, amministratori e delle persone delle quali siano legalmente responsabili.

Art. 27 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed in attuazione rispettivamente del 5° e 3° comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 200.000,00 per anno assicurativo.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, nei confronti degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

Art. 28 – No claims bonus

Premesso che il “rapporto tecnico (sinistri/premi)” di ogni annualità assicurativa è il risultato della somma degli indennizzi liquidati più i sinistri denunciati ma non ancora pagati, diviso il premio imponibile di polizza, la Società riconosce al Contraente una partecipazione agli utili nella misura di seguito riportata, da liquidarsi entro due mesi dalla scadenza annuale di polizza tramite bonifico bancario:

- rapporto S/P pari a 0 = bonus 15%
- rapporto S/P pari o inferiore a 15% = bonus 10%
- rapporto S/P pari o inferiore a 25% = bonus 5%

Resta inteso che in presenza di rapporto tecnico superiore al 25% non verrà riconosciuta alcuna partecipazione agli utili.

Il Contraente potrà richiedere, in alternativa alla liquidazione, di utilizzare le somme realizzate a titolo di Bonus per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la Società ovvero per la realizzazione di progetti mirati alla tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio artistico del Contraente.

Gli interventi realizzati in toto od in parte con l'utilizzo del Bonus saranno comunicati alla Società che avrà la facoltà di renderli pubblici.

SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
 - d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Poiché scopo primario dei musei è la salvaguardia dei beni culturali, indifferibili interventi a scopo conservativo potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione.

Art. 2 – spese per interventi conservativi

In caso di danno indennizzabile a termini di polizza la Società si obbliga a sostenere le spese che si rendessero necessarie per gli interventi atti a garantire idonei restauri propedeutici alla conservazione dell'opera d'arte o, nel rispetto dei valori materici, storici e estetici del manufatto stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo si elencano le seguenti spese:

- Prestazioni professionali del restauratore benevisio dalla Società;
- Trasporti effettuati per contenere il danno;
- Indagini scientifiche eseguite dal restauratore o da primario istituto di restauro per definire le idonee metodologie di restauro.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle Parti lo richiede il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia di in cui è avvenuto il sinistro.

Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limiti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale richiesta di attivazione.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito. L'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 4 Art. 1. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all'Art. 3 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

In caso di distruzione o perdita totale di uno o più beni assicurati la Società corrisponde una somma pari al valore di mercato dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società, corrisponde il costo del restauro (compresi i relativi costi di trasporto per l'invio al riparatore e ritorno in sede) più il deprezzamento (fino al 100% del valore assicurato), con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza tra il valore che il bene assicurato aveva prima del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Per i beni assicurati su base di stima accettata, come precisato in polizza, il valore dell'oggetto è quello di detta stima.

Art. 7 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Per quanto riguarda i danni alle opere di cui alla Sezione 1) "Quadreria e altre Opere diverse dagli Strumenti Musicali" e Sezione 2) "Strumenti Musicali", per le quali non sia stata effettuata stima, la Società procederà alla liquidazione del danno senza verifica del valore di preesistenza per i danni il cui indennizzo non eccede i € 100.000,00.

Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso , alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 10 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 11 – Recuperi

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Qualora la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza, la stessa rinuncia espressamente al diritto di esigere la proprietà del bene, qualora il relativo diritto non sia trasferibile e l'avente titolo si impegna a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi fermo l'obbligo della Società di indennizzare i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Il Contraente

La Società

Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

COMUNE DI CREMONA – POLIZZA FINE ART N.

Sezione 2 Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 10 Foro competente

Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega

Sezione 3 Art. 3 Rischi esclusi

Sezione 3 Art. 5 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 3 Art. 28 No claims bonus

Sezione 5 Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Sezione 5 Art. 7 Adeguamento somme assicurate (Leeway Clause)

Sezione 5 Art. 8 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

Il Contraente

La Società

Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)”

1 Subject to paragraphs 2, 3 and 5 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by, contributed to by or arising from:

1.1 the failure, error or malfunction of any computer, computer system, computer software program, code, or process or any other electronic system, or

1.2 the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software program, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software program or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any tangible weapon or missile.

3 It is understood and agreed that paragraph 1 shall not apply to an otherwise covered physical loss of or physical damage to the property insured caused by a Targeted Cyber Attack. The burden of proving cover under this write-back shall be on the Insured.

4 For the purpose of paragraph 3, Targeted Cyber Attack means the use or operation, as a means of inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system where the motive is to inflict harm solely on (or upon) the Insured or the Insured's property.

5 Property insured by this policy does not include electronic data, unless and to the extent that this is expressly stated otherwise elsewhere in this policy.

English Clause JS2019-005 dated 22 November 2019 “Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)”.